

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 47



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

58° anno

20 febbraio 2015

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2015/268 del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione** 1
- Protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione** 3

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/269 della Commissione, del 13 febbraio 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carnikavas nēgi (IGP)]** 7
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/270 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melo de Santa Maria — Açores (IGP)]** 8
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/271 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pecorino delle Balze Volterrane (DOP)]** 9
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/272 della Commissione, del 19 febbraio 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise** 10

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/273 della Commissione, del 19 febbraio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 per quanto riguarda le detrazioni dal contingente dei Paesi Bassi relativo al 2014 per la pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa e IV	11
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/274 della Commissione, del 19 febbraio 2015, recante duecentoventiseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda	13
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/275 della Commissione, del 19 febbraio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe	15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/276 della Commissione, del 19 febbraio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	17

DECISIONI

★ Decisione (PESC) 2015/277 del Consiglio, del 19 febbraio 2015, che modifica la decisione 2011/101/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe	20
★ Decisione di esecuzione (UE) 2015/278 della Commissione, del 18 febbraio 2015, che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali volte a impedire l'introduzione di alcune malattie degli animali acquatici in determinate zone dell'Irlanda, della Finlandia e del Regno Unito [notificata con il numero C(2015) 791] ⁽¹⁾	22
★ Decisione di esecuzione (UE) 2015/279 della Commissione, del 19 febbraio 2015, relativa all'approvazione del tetto solare Asola con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO ₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾	26

ORIENTAMENTI

★ Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea, del 13 novembre 2014, sull'istituzione del Sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell'Eurosistema (BCE/2014/44)	29
--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2015/268 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2014

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra ⁽¹⁾, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione («protocollo»).
- (2) I negoziati si sono conclusi.
- (3) L'obiettivo del protocollo è stabilire le norme finanziarie e tecniche che consentano alla Repubblica libanese di partecipare a taluni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale stabilito dal protocollo enuncia principi per la cooperazione economica, finanziaria e tecnica e consente alla Repubblica libanese di ricevere assistenza, in particolare assistenza finanziaria, dall'Unione nell'ambito di tali programmi. Tale quadro si applica unicamente ai programmi dell'Unione i cui pertinenti atti giuridici istitutivi prevedono la possibilità di partecipazione della Repubblica libanese. La firma e l'applicazione provvisoria del protocollo non comportano pertanto l'esercizio, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati all'atto d'istituire i programmi.
- (4) Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione e dovrebbe applicarsi a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione, con riserva della conclusione del medesimo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 143 del 30.5.2006, pag. 2.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma ⁽¹⁾, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell'Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione della Repubblica libanese a ciascun programma dell'Unione, in particolare il contributo finanziario che dev'essere versato. La Commissione informa al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. L. GALLETTI

⁽¹⁾ La data della firma del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

PROTOCOLLO

dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione

L'UNIONE EUROPEA, in appresso «Unione»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA LIBANESE, in appresso «Libano»,

dall'altra,

in appresso denominate congiuntamente «parti»,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 1° aprile 2002 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2006.
- (2) Il Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto delle proposte della Commissione europea relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.
- (3) In numerose altre occasioni il Consiglio ha sostenuto tale politica nelle proprie conclusioni.
- (4) Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno all'impostazione generale esposta nella comunicazione della Commissione europea del 4 dicembre 2006 per consentire ai paesi partner della PEV di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano, ai programmi e alle agenzie comunitari.
- (5) Il Libano ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell'Unione.
- (6) Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione del Libano a ciascun programma dell'Unione, in particolare i contributi finanziari da parte del Libano e le procedure di relazione e di valutazione, dovrebbero essere stabilite mediante un accordo tra la Commissione europea e le autorità competenti del Libano,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Libano può partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione del Libano conformemente alle pertinenti disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

Il Libano fornisce contributi finanziari al bilancio generale dell'Unione europea corrispondenti ai programmi specifici dell'Unione cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti del Libano possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi dell'Unione ai quali il Libano contribuisce finanziariamente.

⁽¹⁾ GUL 143 del 30.5.2006, pag. 2.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti del Libano si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi dell'Unione in questione.

Articolo 5

1. Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione del Libano a ciascun programma dell'Unione, in particolare i contributi finanziari da parte del Libano e le procedure di relazione e di valutazione, sono stabilite mediante un accordo tra la Commissione e le autorità competenti del Libano, sulla base dei criteri stabiliti nei programmi dell'Unione in questione.

2. Qualora il Libano chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca al Libano l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni applicabili all'uso dell'assistenza esterna dell'Unione da parte del Libano dovranno essere stabilite nell'ambito di una convenzione di finanziamento.

Articolo 6

1. Ciascuna convenzione conclusa a norma dell'articolo 5 dispone che, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il controllo finanziario, le verifiche contabili o le altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti europea, direttamente o sotto la loro autorità.

2. Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti europea poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

Articolo 7

1. Il presente protocollo si applica per il periodo durante il quale l'accordo è in vigore.

2. Il presente protocollo è firmato e approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

3. Ciascuna parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra parte. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

4. L'estinzione del protocollo a causa della denuncia di una delle parti non incide sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo sulla base dell'effettiva partecipazione del Libano a uno o più programmi dell'Unione.

Articolo 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio del Libano.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 10

1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
2. Le parti decidono di applicare il presente protocollo in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

Articolo 11

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на девети февруари две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de febrero de dos mil quince.

V Bruselu dne devátého února dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den niende februar to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am neunten Februar zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta veebruarikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the ninth day of February in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le neuf février deux mille quinze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá de Feabhra an bhliain dhá mhíle agus a cúig déag.

Sastavljeno u Bruxellesu devetog veljače dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì nove febbraio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada devītajā februārī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktą metų vasario devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év február havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa' jum ta' Frar tas-sena elfejn u hmistax.

Gedaan te Brussel, de negende februari tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętego lutego roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em nove de fevereiro de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la nouă februarie două mii cincisprezece.

V Bruseli deviateho februára dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne devetega februarja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den nionde februari tjugohundrafemton.

وقع في بروكسل، في التاسع من شهر شباط من العام ألفين وخمسة عشر

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen

عن الاتحاد الأوروبي

За Република Ливан
 Por la República Libanesa
 Za Libanonskou republiku
 For Den Libanesiske Republik
 Für die Libanesische Republik
 Liibanoni Vabariigi nimel
 Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου
 For the Republic of Lebanon
 Pour la République libanaise
 Za Libanonsku Republiku
 Per la Repubblica del Libano
 Libānas Republikas vārdā –
 Libano Respublikos vardu
 A Libanoni Köztársaság részéről
 Ghar-repubblika tal-Libanu
 Voor de Republiek Libanon
 W imieniu Republiki Libańskiej
 Pela República do Líbano
 Pentru Republica Libaneză
 Za Libanonskú republiku
 Za Republiko Libanon
 Libanonin tasavallan puolesta
 För Republiken Libanon

عن الجمهورية اللبنانية

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/269 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carnikavas nēgi (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Carnikavas nēgi» presentata dalla Lettonia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Carnikavas nēgi» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Carnikavas nēgi» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 336 del 26.9.2014, pag. 27.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/270 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 2015****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melo de Santa Maria — Açores (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Melo de Santa Maria — Açores» presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Melo de Santa Maria — Açores» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Melo de Santa Maria — Açores» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2015

Per la Commissione,
a nome del presidente
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 350 del 4.10.2014, pag. 24.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/271 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 2015****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pecorino delle Balze Volterrane (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Pecorino delle Balze Volterrane» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Pecorino delle Balze Volterrane» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Pecorino delle Balze Volterrane» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 336 del 26.9.2014, pag. 23.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/272 DELLA COMMISSIONE**del 19 febbraio 2015****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) Ai destinatari registrati o ai depositari autorizzati dovrebbe essere impedito di dichiarare falsamente di essere autorizzati a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ⁽²⁾ a far circolare i prodotti sottoposti ad accisa verso un luogo di consegna diretta in regime di sospensione dall'accisa.
- (2) Gli speditori registrati e i depositari autorizzati dovrebbe pertanto poter verificare, mediante il registro centrale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2012, se i destinatari registrati o i depositari autorizzati abbiano ottenuto tale autorizzazione.
- (3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire alla Commissione di inserire le modifiche nel registro degli operatori economici e dei depositi fiscali di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 è aggiunto il seguente punto iv):

- «iv) informazioni sul codice del ruolo dell'operatore che indichino se un destinatario registrato o un depositario autorizzato sono autorizzati a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE a far circolare i prodotti sottoposti ad accisa verso un luogo di consegna diretta (gruppo di dati 2.3 di cui all'allegato I, tabella 2).»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2015

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013, sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 9).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/273 DELLA COMMISSIONE**del 19 febbraio 2015****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 per quanto riguarda le detrazioni dal contingente dei Paesi Bassi relativo al 2014 per la pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa e IV**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 105, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 ⁽²⁾ stabilisce una detrazione dal contingente dei Paesi Bassi relativo al 2014 per la pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa e IV («il contingente dei Paesi Bassi relativo al 2014») a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nel 2013.
- (2) In seguito alla pubblicazione del suddetto regolamento, le autorità dei Paesi Bassi hanno scoperto che i dati contenuti nelle dichiarazioni di cattura su cui si basava la detrazione non sono stati trasmessi correttamente, come dimostrano gli elementi di prova di cui dispone la Commissione.
- (3) I dati corretti trasmessi dai Paesi Bassi il 12 dicembre 2014 non sembrano evidenziare un eccessivo sfruttamento del contingente dei Paesi Bassi relativo al 2013.
- (4) È pertanto opportuno correggere la detrazione dal contingente dei Paesi Bassi relativo al 2014.
- (5) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014.
- (6) Poiché la detrazione dal contingente dei Paesi Bassi relativo al 2014 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014, è opportuno che il presente regolamento si applichi con effetto retroattivo a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 della Commissione, dell'11 agosto 2014, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2014 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente (GUL 239 del 12.8.2014, pag. 14).

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 è soppressa la seguente voce:

«NL	SRX	2AC4-C	Razze	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	180,000	275,430	357,115	129,66 %	81,685	/	/	/	/		81»
-----	-----	--------	-------	---------------------------------------	---------	---------	---------	----------	--------	---	---	---	---	--	-----

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/274 DELLA COMMISSIONE**del 19 febbraio 2015****recante duecentoventiseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 10 febbraio 2015 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha approvato l'aggiunta di una persona all'elenco del Comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda in cui figurano le persone, i gruppi e le entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.
- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (4) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

«Denis Mamadou Gerhard **Cuspert** (alias Abu Talha al-Almani). Data di nascita: 18.10.1975. Luogo di nascita: Berlino, Germania. Nazionalità: tedesca. Numero di identificazione nazionale: 2550439611 (numero di identificazione nazionale tedesco attribuito il 22.4.2010 nel distretto Friedrichshain-Kreuzberg di Berlino, Germania, scade il 21.4.2020). Indirizzo: Karl-Marx-Str. 210, 12055 Berlino, Germania. Altre informazioni: (a) descrizione fisica: occhi: castani; capelli: neri; statura: 178 cm. Tatuaggi: BROKEN DREAMS in lettere (sulla schiena) e paesaggio africano (sulla parte superiore del braccio destro); (b) nome del padre: Richard Luc-Giffard; (c) nome della madre: Sigrid Cuspert; (d) localizzato nella zona di frontiera Siria/Turchia (gennaio 2015). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.2.2015.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/275 DELLA COMMISSIONE**del 19 febbraio 2015****che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento.
- (2) Nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio ⁽²⁾ sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le restrizioni previste all'articolo 5 della medesima decisione, che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua nella misura in cui è necessaria un'azione a livello dell'Unione.
- (3) Il 19 febbraio 2015 il Consiglio ha deciso di cancellare i nomi di cinque persone decedute dall'elenco delle persone e delle entità a cui si applicano le restrizioni. L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 dovrebbe essere modificato per garantire la coerenza con la decisione del Consiglio.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 314/2004.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

ALLEGATO

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004, le seguenti persone fisiche sono cancellate dall'elenco «I. Persone»:

	Nome (ed eventuali pseudonimi)
1.	CHINDORI-CHININGA, Edward Takaruza
2.	KARAKADZAI, Mike Tichafa
3.	SAKUPWANYA, Stanley Urayayi
4.	SEKEREMAYI, Lovemore
5.	SHAMUYARIRA, Nathan Marwirakuwa

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/276 DELLA COMMISSIONE**del 19 febbraio 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	116,3
	IL	80,8
	MA	83,9
	TR	122,7
	ZZ	100,9
0707 00 05	EG	191,6
	TR	188,8
	ZZ	190,2
0709 93 10	MA	191,6
	TR	223,5
	ZZ	207,6
0805 10 20	EG	46,3
	IL	69,1
	MA	51,5
	TN	61,9
	TR	68,2
	ZZ	59,4
0805 20 10	IL	132,3
	MA	106,7
	ZZ	119,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	EG	93,4
	IL	129,0
	JM	118,8
	MA	115,7
	TR	78,7
	US	145,3
	ZZ	113,5
	EG	41,1
	TR	58,9
0805 50 10	ZZ	50,0
0808 10 80	BR	69,1
	CL	94,8
	MK	29,8
	US	176,3
	ZZ	92,5

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0808 30 90	CL	123,6
	CN	72,2
	ZA	93,2
	ZZ	96,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2015/277 DEL CONSIGLIO

del 19 febbraio 2015

che modifica la decisione 2011/101/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC per tenere conto degli sviluppi della situazione politica in Zimbabwe.
- (3) È opportuno prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2016.
- (4) L'applicazione del divieto di viaggio e del congelamento dei beni dovrebbe essere mantenuta per due persone e un'entità di cui all'allegato I della decisione 2011/101/PESC. La sospensione del divieto di viaggio e del congelamento dei beni per le persone ed entità elencate all'allegato II dovrebbe inoltre essere prorogata. Le voci relative a cinque persone decedute dovrebbero essere espunte dagli allegati I e II.
- (5) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 10 della decisione 2011/101/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2016.
3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone ed entità di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2016.

La sospensione è riesaminata ogni tre mesi.

4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

Articolo 2

Le voci relative alle persone che figurano nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione sono espunte dagli allegati I e II della decisione 2011/101/PESC.

⁽¹⁾ Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS

ALLEGATO

	Nome (ed eventuali pseudonimi)
1.	CHINDORI-CHININGA, Edward Takaruza
2.	KARAKADZAI, Mike Tichafa
3.	SAKUPWANYA, Stanley Urayayi
4.	SEKEREMAYI, Lovemore
5.	SHAMUYARIRA, Nathan Marwirakuwa

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/278 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2015****che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali volte a impedire l'introduzione di alcune malattie degli animali acquatici in determinate zone dell'Irlanda, della Finlandia e del Regno Unito***[notificata con il numero C(2015) 791]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2010/221/UE della Commissione ⁽²⁾ autorizza alcuni Stati membri ad applicare limitazioni all'immissione sul mercato e all'importazione di partite di animali acquatici, al fine di impedire l'introduzione di determinate malattie nel loro territorio, purché abbiano dimostrato che il loro territorio o alcune zone delimitate del loro territorio sono indenni da tali malattie o che essi dispongono di un programma di eradicazione o di sorveglianza per ottenere tale indennità.
- (2) La decisione 2010/221/UE dispone che gli Stati membri e le loro parti indicati nel suo allegato I siano considerati indenni dalle malattie elencate in tale allegato. Inoltre, detta decisione ha approvato i programmi di eradicazione adottati da alcuni Stati membri per quanto concerne le zone e le malattie indicate nel suo allegato II. Tale decisione ha inoltre approvato i programmi di sorveglianza riguardanti l'ostreid herpesvirus 1 μ Var (OsHV-1 μ Var) adottati da alcuni Stati membri per quanto concerne le zone indicate nel suo allegato III.
- (3) Nell'allegato I della decisione 2010/221/UE sono attualmente elencate le seguenti parti del Regno Unito considerate indenni dall'OsHV-1 μ Var: il territorio della Gran Bretagna, fuorché Whitstable Bay nel Kent, l'estuario del fiume Blackwater nell'Essex e Poole Harbour nel Dorset, la zona di Larne Lough nel territorio dell'Irlanda del Nord e il territorio dell'isola di Guernsey.
- (4) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione che l'OsHV-1 μ Var è stato individuato anche nella *Crassostrea gigas* del fiume Crouch nell'Essex. Tale presenza costituisce un nuovo focolaio dell'OsHV-1 μ Var in una zona compresa nel territorio della Gran Bretagna attualmente dichiarata indenne dalla malattia. È pertanto opportuno modificare la delimitazione geografica delle zone del Regno Unito in cui si applicano misure nazionali approvate che sono elencate nell'allegato I della decisione 2010/221/UE.
- (5) Il Regno Unito ha inoltre comunicato alla Commissione che la voce relativa alla delimitazione geografica delle zone dell'Irlanda del Nord dichiarate indenni da OsHV-1 μ Var nell'allegato I della decisione 2010/221/UE non è conforme alla sua dichiarazione. La delimitazione corretta sarebbe «Il territorio dell'Irlanda del Nord, fuorché Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough e Strangford Lough». È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I.
- (6) Le parti continentali del territorio della Finlandia sono elencate nell'allegato II della decisione 2010/221/UE in quanto territorio che dispone di un programma di eradicazione approvato per la nefrobatteriosi (BKD).
- (7) Di conseguenza, la decisione 2010/221/UE approva alcune misure nazionali adottate dalla Finlandia in relazione all'introduzione di partite di animali d'acquacoltura di specie sensibili in tali zone. Tuttavia, al fine di consentire un riesame dell'adeguatezza di tali misure nazionali, l'articolo 3, paragrafo 2, di detta decisione limita l'autorizzazione ad applicare tali misure ad un periodo che va fino al 31 dicembre 2015.

⁽¹⁾ GUL 328 del 24.11.2006, pag. 14.⁽²⁾ GUL 98 del 20.4.2010, pag. 7.

- (8) La Finlandia ha comunicato alla Commissione la propria decisione di sopprimere la BKD dall'elenco delle malattie degli animali acquatici soggette a misure di lotta ed eradicazione su base obbligatoria in Finlandia. Tale decisione è entrata in vigore il 1° dicembre 2014. Di conseguenza, a partire da tale data la Finlandia non dispone più di un programma di eradicazione per la BKD approvato conformemente all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE per l'intero territorio o parti del suo territorio. La voce relativa alla Finlandia figurante nell'allegato II della decisione 2010/221/UE dovrebbe quindi essere soppressa e tale modifica dovrebbe essere applicata a decorrere dal 1° dicembre 2014.
- (9) Nell'allegato III della decisione 2010/221/UE sono attualmente elencati sette compartimenti del territorio dell'Irlanda che dispongono di un programma di sorveglianza approvato per l'OsHV-1 μ Var.
- (10) L'Irlanda ha informato la Commissione che l'OsHV-1 μ var è stato individuato in uno di questi compartimenti, più precisamente ad Askeaton Bay nel compartimento 6. Di conseguenza, la delimitazione geografica del compartimento 6 nella voce relativa all'Irlanda figurante nell'allegato III della decisione 2010/221/UE dovrebbe essere modificata.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/221/UE.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III della decisione 2010/221/CE sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° dicembre 2014.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Stati membri e zone considerati indenni dalle malattie elencate nella tabella e autorizzati ad adottare misure nazionali volte ad impedire l'introduzione di tali malattie in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia	Stato membro	Codice	Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate
Viremia primaverile delle carpe (VPC)	Danimarca	DK	Intero territorio
	Irlanda	IE	Intero territorio
	Ungheria	HU	Intero territorio
	Finlandia	FI	Intero territorio
	Svezia	SE	Intero territorio
	Regno Unito	UK	L'intero territorio del Regno Unito, i territori delle isole di Guernsey, Jersey e Man
Nefrobatteriosi (BKD)	Irlanda	IE	Intero territorio
	Regno Unito	UK	Il territorio dell'Irlanda del Nord, i territori delle isole di Guernsey, Jersey e Man
Necrosi pancreatica infettiva (IPN)	Finlandia	FI	Parti continentali del territorio
	Svezia	SE	Parti continentali del territorio
	Regno Unito	UK	Il territorio dell'isola di Man
Infezioni da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS)	Irlanda	IE	Intero territorio
	Finlandia	FI	I bacini idrografici dei fiumi Tenjoki e Nääämönjoki; i bacini idrografici dei fiumi Paatsjoki, Tuulomajoki e Uutuanjoki sono considerate zone cuscinetto
	Regno Unito	UK	L'intero territorio del Regno Unito, i territori delle isole di Guernsey, Jersey e Man
Ostreid herpesvirus 1 μ var (OsHV-1 μ Var)	Regno Unito	UK	Il territorio della Gran Bretagna, fuorché Whitstable Bay nel Kent, l'estuario del fiume Blackwater, nell'Essex e Poole Harbour nel Dorset Il territorio dell'Irlanda del Nord, fuorché Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough e Strangford Lough Il territorio di Guernsey

ALLEGATO II

Stati membri e loro parti che dispongono di programmi di eradicazione per determinate malattie degli animali di acquacoltura e sono autorizzati ad adottare misure nazionali di lotta contro tali malattie in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia	Stato membro	Codice	Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate
Nefrobatteriosi (BKD)	Svezia	SE	Parti continentali del territorio
Necrosi pancreatica infettiva (IPN)	Svezia	SE	Le zone costiere del territorio

ALLEGATO III

Stati membri e zone che dispongono di programmi di sorveglianza per l'*Ostreid herpesvirus 1* μ var (OsHV-1 μ Var) e sono autorizzati ad adottare misure nazionali di lotta contro tale malattia in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia	Stato membro	Codice	Delimitazione geografica della zona in cui si applicano misure nazionali approvate (Stati membri, zone e compartimenti)
Ostreid herpesvirus 1 μ var (OsHV-1 μ Var)	Irlanda	IE	Compartimento 1: Sheephaven Bay Compartimento 2: Gweebarra Bay Compartimento 3: Killala, Broadhaven e Blacksod Bays Compartimento 4: Streamstown Bay Compartimento 5: Bertraghboy e Galway Bays Compartimento 6: Poulfnasharry Bay Compartimento 7: Kenmare Bay»

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/279 DELLA COMMISSIONE**del 19 febbraio 2015****relativa all'approvazione del tetto solare Asola con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il fornitore Asola Technologies GmbH SE (il «richiedente») ha presentato, il 12 febbraio 2014, la richiesta di approvazione del tetto solare Asola con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa. La completezza della domanda è stata valutata conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione ⁽²⁾. La Commissione ha rilevato l'assenza di alcune informazioni pertinenti nella domanda originale e ha chiesto al richiedente di completarla. In data 28 maggio 2014 il richiedente ha fornito le informazioni mancanti. La domanda è stata ritenuta completa e il suo periodo di valutazione da parte della Commissione è iniziato il giorno successivo alla data ufficiale di ricevimento delle informazioni complete, ovvero il 29 maggio 2014.
- (2) La domanda è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 (linee guida tecniche) ⁽³⁾.
- (3) La richiesta si riferisce al tetto solare Asola con funzione di caricabatterie. Il tetto solare consiste in un pannello fotovoltaico (FV) installato sul tetto del veicolo. Il pannello fotovoltaico trasforma l'energia dell'ambiente circostante in energia elettrica che, attraverso un regolatore di tensione, è accumulata in una batteria a bordo del veicolo. La Commissione ritiene che le informazioni fornite nella domanda dimostrino che sono stati soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
- (4) Il richiedente ha dimostrato che il numero di autovetture dotate di un tetto solare con funzione di caricabatterie del tipo descritto nella presente richiesta non superava il 3 % delle autovetture nuove immatricolate nel 2009, l'anno di riferimento.
- (5) Al fine di determinare la riduzione di emissioni di CO₂ dovuta alla tecnologia innovativa applicata a un veicolo, è necessario definire un veicolo di riferimento alla cui efficienza paragonare quella del veicolo provvisto di tale tecnologia innovativa, a norma degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. La Commissione ritiene che il veicolo di riferimento debba essere una variante del veicolo identica sotto tutti gli aspetti al veicolo dotato dell'innovazione ecocompatibile, tranne che per il tetto solare e, se del caso, la batteria supplementare e altra apparecchiatura apposta per la conversione dell'energia solare in energia elettrica e relativo stoccaggio. Per una nuova versione del veicolo dotato di tetto solare si dovrebbe scegliere come veicolo di riferimento il veicolo con il pannello solare sul tetto scollegato e tenere in considerazione la variazione di massa dovuta all'installazione del tetto solare.
- (6) Il richiedente ha fornito un metodo di prova per verificare la riduzione di CO₂, che include formule basate sulle linee guida tecniche applicabili a un tetto solare con funzione di caricabatterie. La Commissione ritiene che sarebbe anche opportuno dimostrare in quale misura il consumo generale di energia del veicolo per la sua funzione di trasporto è migliorato rispetto al consumo di energia per il funzionamento dei dispositivi che servono ad aumentare il comfort del guidatore o dei passeggeri.

⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 194 del 26.7.2011, pag. 19).

⁽³⁾ http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf (versione del febbraio 2013).

- (7) Nel determinare i risparmi è inoltre necessario prendere in considerazione la capacità di accumulo di un'unica batteria a bordo oppure la presenza di una batteria supplementare dedicata unicamente ad accumulare l'energia elettrica generata dal tetto solare.
- (8) La Commissione ritiene che il metodo di prova fornisca risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, e sia in grado di dimostrare in maniera realistica e sulla base di validi dati statistici la riduzione delle emissioni di CO₂ per effetto della tecnologia innovativa, come previsto dall'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
- (9) Alla luce di quanto esposto la Commissione ritiene che il richiedente abbia dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni ottenuta con la tecnologia innovativa è almeno pari a 1 g di CO₂/km.
- (10) Poiché la prova di omologazione relativa alle emissioni di CO₂ di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione ⁽²⁾ non tiene conto della presenza di un tetto solare e dell'energia supplementare fornita tramite questa tecnologia, la Commissione riconosce che la batteria caricata mediante il tetto solare Asola non è interessata dal normale ciclo di prova. La Commissione prende atto che la relazione di verifica è stata elaborata da TÜV SÜD Auto Service GmbH, organismo indipendente e certificato, e che essa corrobora le conclusioni riportate nella richiesta.
- (11) Tenuto conto di quanto esposto, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni per quanto concerne l'approvazione della tecnologia in questione.
- (12) Considerando che la metodologia proposta per determinare il risparmio di emissioni di CO₂ del tetto solare Asola è, in tutti i suoi elementi essenziali, simile a quella approvata con la decisione di esecuzione 2014/806/UE della Commissione ⁽³⁾, quest'ultima, allo scopo di assicurare un approccio coerente, ritiene appropriato stabilire che il metodo di prova specificato in tale decisione si applichi anche al tetto solare Asola.
- (13) Qualsiasi produttore che intenda beneficiare di una riduzione delle sue emissioni specifiche medie di CO₂ al fine di soddisfare l'obiettivo per le emissioni specifiche attraverso un risparmio di CO₂ derivante dall'uso della tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione deve, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, fare riferimento alla presente decisione nella sua domanda di scheda di omologazione CE per i veicoli interessati.
- (14) Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE, è necessario specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione.
- (15) I termini per la valutazione della tecnologia innovativa di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 725/2011 sono prossimi alla scadenza. È pertanto opportuno che la decisione di esecuzione entri in vigore quanto prima,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il tetto solare Asola con funzione di caricabatterie destinato ad essere utilizzato nei veicoli di categoria M1 è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.
2. La riduzione delle emissioni di CO₂ realizzata grazie al tetto solare Asola con funzione di caricabatterie di cui al paragrafo 1 è determinata applicando il metodo descritto nell'allegato della decisione 2014/806/UE.
3. Il codice individuale di innovazione da inserire nella documentazione di omologazione da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione di esecuzione è «11».

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2014/806/UE della Commissione, del 18 novembre 2014, relativa all'approvazione del tetto solare Webasto con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 332 del 19.11.2014, pag. 34).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ORIENTAMENTI

INDIRIZZO (UE) 2015/280 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 novembre 2014

sull'istituzione del Sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell'Eurosistema (BCE/2014/44)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 14.3 e l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 128 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito, «il trattato») e l'articolo 16 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «lo statuto del SEBC») attribuiscono al Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. Tale diritto esclusivo comprende la competenza a definire il quadro giuridico per la produzione e l'appalto delle banconote in euro. La BCE può attribuire la responsabilità di produrre le banconote in euro alle banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito «le BCN») secondo le quote percentuali detenute dalle BCN nel capitale sottoscritto della BCE per l'esercizio finanziario di riferimento, calcolate applicando le ponderazioni nello schema di cui all'articolo 29.1 dello statuto del SEBC (di seguito «lo schema di capitale»). Il quadro giuridico per la produzione e l'appalto delle banconote in euro deve, da un lato, rispettare i requisiti previsti dall'articolo 127, paragrafo 1, del trattato e dall'articolo 2 dello statuto del SEBC, perché l'Eurosistema agisca in conformità al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse e, d'altro lato, tener conto della particolare natura delle banconote in euro, che sono prodotte al fine di essere emesse dall'Eurosistema come mezzo di pagamento sicuro. Inoltre, il quadro giuridico per la produzione e l'appalto delle banconote in euro deve altresì tenere in considerazione il fatto che alcune BCN si avvalgono di proprie stamperie interne per produrre le banconote in euro.
- (2) In considerazione dei summenzionati principi, il 10 luglio 2003 il Consiglio direttivo ha deciso che un approccio concorrenziale in materia di appalti, comune all'Eurosistema (di seguito «procedura unica d'appalto dell'Eurosistema»), dovesse applicarsi all'appalto di banconote in euro a partire dal 1° gennaio 2012, come stabilito nell'Indirizzo BCE/2004/18 ⁽¹⁾. Nel marzo 2011, il Consiglio direttivo ha deciso di posticipare l'avvio della procedura unica d'appalto dell'Eurosistema al 1° gennaio 2014, salvo che fosse determinata una data diversa nel frattempo e fatta salva un'ulteriore verifica della situazione ⁽²⁾. Nel dicembre del 2013, il Consiglio direttivo ha deciso ulteriormente che la procedura unica d'appalto dell'Eurosistema sarebbe iniziata in una data da stabilirsi a causa del mutamento dei presupposti sulla base dei quali la data di inizio della procedura unica d'appalto dell'Eurosistema era stata fissata ⁽³⁾.
- (3) Tenuto conto del fatto che il mercato è divenuto più competitivo rispetto al 2004 e che al momento non sussiste alcun vantaggio tangibile nell'utilizzo della procedura unica d'appalto dell'Eurosistema invece degli attuali strumenti, il Consiglio direttivo ha deciso che un sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell'Eurosistema (di seguito «SPAE») debba essere considerato una possibile alternativa.
- (4) Al fine di garantire la continuità della fornitura, mantenere le competenze maturate all'interno dell'Eurosistema, promuovere la concorrenza e ridurre i costi a livello dell'Eurosistema, nonché trarre vantaggio dalle innovazioni nel settore privato e pubblico, lo SPAE dovrebbe essere composto da due pilastri: un gruppo di BCN che producono le proprie banconote in euro utilizzando una stamperia interna (di seguito «BCN del gruppo con stamperia interna»), e un gruppo di BCN che affidano in appalto la produzione delle proprie banconote in euro

⁽¹⁾ Indirizzo BCE/2004/18, del 16 settembre 2004, sull'appalto di banconote in euro (GU L 320 del 21.10.2004, pag. 21).

⁽²⁾ Indirizzo BCE/2011/3, del 18 marzo 2011, sull'appalto di banconote in euro (GU L 86 dell'1.4.2011, pag. 77).

⁽³⁾ Indirizzo BCE/2013/49, del 18 dicembre 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2004/18 sull'appalto di banconote in euro (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 36).

(di seguito «BCN del gruppo appaltante»). Lo SPAE dovrebbe promuovere la produzione efficiente di banconote in euro nell'Eurosistema. Inoltre, lo SPAE richiederà l'ulteriore allineamento dei requisiti legali applicabili alle BCN del gruppo appaltante, quali quelli relativi all'uso di criteri di idoneità nella procedura d'appalto e di termini e condizioni contrattuali. I requisiti fissati in relazione allo SPAE dovrebbero essere volti a garantire condizioni paritarie negli appalti per la produzione di banconote in euro.

- (5) Le BCN del gruppo appaltante rimarranno responsabili della produzione e appalto delle banconote in euro loro attribuite conformemente allo schema di capitale. Per adempiere i propri obblighi, tali BCN affideranno in appalto la produzione di banconote in euro e bandiranno procedure d'appalto, singolarmente o congiuntamente ad altre BCN, in conformità alle norme in materia di appalti applicabili. Al fine di garantire condizioni paritarie, le BCN del gruppo appaltante dovrebbero cercare di allineare i propri requisiti in materia di appalti, in conformità ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione sugli appalti.
- (6) Le BCN del gruppo con stamperia interna rimarranno responsabili della produzione delle banconote in euro loro attribuite conformemente allo schema di capitale. Tenuto conto della necessità di garantire condizioni paritarie tra tutte le stamperie, tali BCN dovrebbero assicurare che le stamperie interne non partecipino a procedure d'appalto per la produzione di banconote in euro organizzate e realizzate all'interno dell'Unione e non accettino ordini per la produzione di banconote in euro da terzi estranei alle BCN del gruppo con stamperia interna.
- (7) Qualora intraprendano forme di cooperazione, le BCN del gruppo con stamperia interna devono rispettare le normative nazionali applicabili e il diritto dell'Unione. Ove sia costituita una persona giuridica distinta al fine di realizzare tale cooperazione, una BCN può diventare una BCN del gruppo con stamperia interna se esercita congiuntamente il controllo su tale persona giuridica ai sensi del presente indirizzo.
- (8) Le banconote in euro presentano caratteristiche tecnologicamente avanzate e di natura sensibile. Pertanto, esse devono essere prodotte in un ambiente completamente sicuro, controllato e riservato, che garantisca una fornitura affidabile, di elevata qualità e continuata nel tempo. Inoltre, l'Eurosistema deve tenere in debito conto il possibile impatto della produzione delle banconote in euro sulla sanità e sicurezza pubbliche nonché sull'ambiente.
- (9) Il Consiglio direttivo effettuerà un controllo sistematico degli sviluppi relativi alle materie prime essenziali e ai fattori di produzione coinvolti nell'appalto e nella produzione delle banconote in euro e, se necessario, adotterà le misure adeguate al fine di assicurare che essi siano selezionati e/o forniti in modo da garantire la continuità della fornitura delle banconote in euro e impedire l'abuso di posizione dominante sul mercato da parte di qualunque appaltatore o fornitore, fatti salvi la disciplina dell'Unione in materia di concorrenza e i poteri della Commissione europea.
- (10) Le disposizioni del presente indirizzo dovrebbero essere interpretate, laddove necessario, in conformità alle regole contenute nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e, a decorrere dal 18 aprile 2016, nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo, si applicano le seguenti definizioni.

1. Per «principio di piena concorrenza» si intendono disposizioni interne effettive che assicurino piena separazione tra i conti di una stamperia pubblica e quelli della rispettiva autorità pubblica e il rimborso da parte di una stamperia pubblica dei costi di tutto il sostegno amministrativo e organizzativo che essa riceve dalla rispettiva autorità pubblica. Al fine di garantire una leale concorrenza quando le stamperie pubbliche partecipano a bandi di gara, è necessario che le attività di stampa delle banconote in euro siano completamente separate dal punto di vista finanziario dalle altre attività, al fine di garantire che non sia fornito, né direttamente né indirettamente, alcun aiuto di Stato che sia in qualunque modo incompatibile con il trattato. Tale separazione finanziaria è verificata e certificata annualmente da un revisore esterno indipendente, e ne è informato il Consiglio direttivo.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

⁽²⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

2. Per «stamperia interna» si intende qualsiasi stamperia che sia a) giuridicamente e organizzativamente parte di una BCN; o b) una persona giuridica separata, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
- i) la BCN o le BCN esercitino sulla persona giuridica in questione un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie articolazioni interne;
 - ii) la persona giuridica controllata svolga più dell'80 % delle proprie attività nell'esecuzione di compiti a essa affidati dalla BCN o dalle BCN controllanti;
 - iii) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta da parte di privati.

Per determinare la percentuale delle attività di cui alla lettera b), punto ii), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o un'adeguata misura alternativa basata sull'attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica in questione per servizi, forniture e lavori nei tre anni precedenti l'aggiudicazione del contratto.

Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica in questione, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.

Si ritiene che una BCN eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello da essa esercitato sulle proprie articolazioni interne, ai sensi del primo comma, lettera b), punto i), quando essa esercita un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

Si ritiene che le BCN esercitino congiuntamente un controllo su una persona giuridica qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni cumulative: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le BCN partecipanti; singoli rappresentanti possono rappresentare diverse o tutte le BCN partecipanti; b) tali BCN sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; e c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle BCN controllanti.

3. Per «autorità pubbliche» si intendono tutte le autorità pubbliche, ivi inclusi lo Stato e le autorità regionali, locali o altre autorità territoriali, e le banche centrali.
4. Per «stamperia pubblica» si intende qualsiasi stamperia sulla quale le autorità pubbliche possano, direttamente o indirettamente, esercitare un'influenza dominante in virtù della proprietà di essa, della loro partecipazione finanziaria o delle norme che la governano. L'influenza dominante da parte delle autorità pubbliche si presume qualora rispetto a una data stamperia tali autorità, direttamente o indirettamente: a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto; b) controllino la maggioranza dei voti collegati alle azioni emesse dalla stessa; ovvero c) possano nominare oltre la metà dei membri dei suoi organi amministrativi, direzionali o di supervisione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Lo SPAE istituisce un modello per la produzione e l'appalto di banconote in euro basato su due pilastri. Esso include l'appalto della produzione di banconote in euro da parte delle BCN del gruppo appaltante, nonché la produzione di banconote in euro da parte delle BCN del gruppo con stamperia interna, che utilizzano una stamperia interna.
2. Le BCN sono responsabili della produzione e appalto delle banconote in euro loro attribuite conformemente allo schema di capitale.

TITOLO II

BCN DEL GRUPPO APPALTANTE

Articolo 3

Principi generali

Le BCN che non hanno stamperie interne fanno parte del gruppo appaltante (BCN del gruppo appaltante).

*Articolo 4***Procedure d'appalto**

1. Ciascuna delle BCN del gruppo appaltante è responsabile dell'appalto della produzione di banconote in euro e svolge procedure d'appalto singolarmente o congiuntamente con altre BCN del gruppo appaltante, secondo le norme sugli appalti applicabili e in linea con i requisiti dettati dal presente indirizzo.
2. Al fine di preservare la concorrenza nel mercato della produzione di banconote in euro, in linea di principio e fatta salva la normativa nazionale sugli appalti applicabile, le BCN del gruppo appaltante suddividono gli appalti in diversi lotti, e al medesimo offerente o ai medesimi offerenti non dovrebbero essere aggiudicati più lotti.
3. Le BCN del gruppo appaltante dichiarano nella documentazione di gara dell'appalto che le stamperie pubbliche, per essere idonee ad un appalto, devono aver dato attuazione al principio di piena concorrenza prima di partecipare allo stesso.

*Articolo 5***Armonizzazione dei requisiti**

Al fine di garantire condizioni paritarie, le BCN del gruppo appaltante cercano di allineare i propri requisiti in materia di appalto, inclusi i criteri di idoneità, conformemente ai requisiti della normativa nazionale e dell'Unione sugli appalti.

TITOLO III

BCN DEL GRUPPO CON STAMPERIA INTERNA*Articolo 6***Principi generali**

1. Le BCN che producono banconote in euro utilizzando una stamperia interna fanno parte del gruppo con stamperia interna (BCN del gruppo con stamperia interna).
2. Le BCN del gruppo con stamperia interna assicurano che le proprie stamperie interne non partecipino a nessuna procedura d'appalto per la produzione di banconote in euro organizzata e realizzata all'interno dell'Unione e non accettino ordini per la produzione di banconote in euro da terzi estranei alle BCN del gruppo con stamperia interna.

*Articolo 7***Cooperazione tra BCN del gruppo con stamperia interna**

1. Per migliorare il rapporto costo/efficienza della produzione di banconote in euro, le BCN del gruppo con stamperia interna prendono in considerazione l'instaurazione di forme di cooperazione appropriate, quali acquisti congiunti e la condivisione e attuazione di buone prassi per i processi produttivi, al fine di adempiere nel miglior modo possibile la loro funzione pubblica di produzione di banconote.
2. Le BCN del gruppo con stamperia interna possono decidere di partecipare o meno a tali forme di cooperazione, a condizione che, nel caso lo facciano, si impegnino a rimanere coinvolte nelle iniziative in questione per almeno tre anni (salvo che, in tale periodo, diventino una BCN del gruppo appaltante), data la necessità di garantire continuità e in considerazione degli investimenti compiuti dalle parti.

*Articolo 8***Costituzione di una persona giuridica distinta, o di una cooperazione orizzontale non istituzionalizzata, per assolvere congiuntamente funzioni pubbliche**

1. Per assolvere congiuntamente funzioni pubbliche, le BCN del gruppo con stamperia interna valutano a) la costituzione di una persona giuridica distinta composta dalle loro stamperie interne; oppure b) l'instaurazione di una cooperazione orizzontale non istituzionalizzata sulla base di un accordo di cooperazione.

2. Alle forme di cooperazione di cui al paragrafo 1 si applicano le seguenti condizioni:
- a) qualora una persona giuridica, costituita ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), si aggiudichi direttamente un contratto per la produzione di banconote in euro, essa deve essere controllata congiuntamente dalle BCN interessate, secondo la definizione di controllo congiunto di cui al punto 2 dell'articolo 1;
 - b) gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), rispettano le seguenti condizioni cumulative:
 - i) l'accordo istituisce o dà attuazione alla cooperazione tra BCN del gruppo con stamperia interna con lo scopo di garantire che i servizi pubblici che esse devono svolgere siano forniti con il fine di raggiungere i comuni obiettivi;
 - ii) l'attuazione di tale cooperazione è governata esclusivamente da considerazioni riguardanti l'interesse pubblico;
 - iii) le BCN del gruppo con stamperia interna svolgono sul mercato aperto meno del 20 % delle attività interessate dalla cooperazione. Per determinare la percentuale delle attività summenzionate si applicano coerentemente il secondo e il terzo paragrafo del punto 2 dell'articolo 1.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Abrogazione

L'Indirizzo BCE/2004/18 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Articolo 10

Efficacia e attuazione

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo dal 1° gennaio 2015.

Articolo 11

Periodo transitorio relativo all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, le procedure d'appalto bandite prima del 1° luglio 2015 possono applicare requisiti diversi circa l'esclusione di partecipanti alla gara d'appalto.

Articolo 12

Revisione

Il Consiglio direttivo procede alla revisione del presente indirizzo all'inizio del 2017 e successivamente ogni due anni.

Articolo 13

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 novembre 2014

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT